



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento Comunale
Incentivi gestione delle
entrate

*(articolo 1, comma 1091, legge 30
dicembre 2018 numero 145)*

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14.09.2023

SOMMARIO

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO	3
Articolo 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO	3
Articolo 4 – TRATTAMENTO ACCESSORIO	3
Articolo 5 – CONDIZIONI DI APPLICABILITA' E ENTRATA IN VIGORE	4
Articolo 6 – DISPOSIZIONI FINALI.....	4

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e di disciplinare il trattamento accessorio del personale dipendente dell'ente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero tributario assegnati al Servizio Tributi.
2. L'incentivo non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Articolo 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dalla gestione di cassa del conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni, comprese quelle derivanti da riscossioni coattive, relative a provvedimenti di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento (comprese sanzioni e interessi);
 - sono escluse le riscossioni avvenute mediante l'adozione del ravvedimento operoso.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Il 90 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, calcolato ai sensi dell'articolo 2, sono destinate a remunerare il personale dipendente assegnato all'Ufficio Tributi, impegnato nell'attività di cui all'oggetto del presente regolamento.
2. Il restante 10 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti, alla promozione di piani specifici di formazione del personale per migliorare le performance operative. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente.
3. Eventuali quote dei Fondi di cui ai commi precedenti, non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere

riportate al successivo esercizio.

Articolo 4 – TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite fra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali, nonché l'eventuale partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali e sono erogabili successivamente all'approvazione del conto consuntivo. La ripartizione dell'incentivo (90% del totale) avviene secondo i seguenti criteri:
10 % al Responsabile dell'imposta;
50 % al Responsabile del procedimento per le attività dell'Ufficio Tributi, incaricato di specifiche responsabilità ai sensi dell'art.84 del CCNL 16.11.2022;
40 % al personale addetto all'ufficio tributi.
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di elevate qualificazione, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017 n. 75.
4. La quota da attribuire a ogni dipendente, compresi gli incaricati di elevata qualificazione, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. Ordinariamente in sede di approvazione del Piano della performance (o con analogo provvedimento della giunta comunale) vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
6. Le quote da attribuire a ciascun dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di realizzazione degli specifici obiettivi assegnati al Servizio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del monitoraggio del Piano della performance dell'anno precedente, nel quale vengono ricompresi anche gli obiettivi di cui al precedente punto 4.

Articolo 5 – CONDIZIONI DI APPLICABILITA' E ENTRATA IN VIGORE

1. Per poter applicare il presente regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o prorogati ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del TUEL.
2. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Articolo 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1091, della legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e successive modificazioni e integrazioni.